



AMBASCIATA D'ITALIA
PRETORIA

DETERMINA A CONTRARRE

(servizi sanitari di valore stimato pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 750.000 euro)

L'AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il messaggio della DGRI VIII n. 226686 del 19 dicembre 2018 con cui si comunicava la stipula di una polizza per l'assicurazione sanitaria con *Unisalute SpA* per il personale a contratto a legge locale;

Visto il messaggio della DGRI VI n. 229292 del 21 dicembre 2018 con cui si fornivano istruzioni alle Sedi per l'adesione del personale a contratto a legge locale alla sopracitata polizza *Unisalute* e si ribadiva comunque la possibilità di reperire localmente una polizza;

Verificato che le condizioni di *Unisalute*, così come si applicherebbero in Sud Africa, continuano a non consentire di assicurare una copertura medica pari ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in particolare per quanto concerne gli elevati oneri che il personale a contratto sarebbe chiamato ad anticipare in caso di ricovero ospedaliero;

Considerato che il personale a contratto a legge locale in servizio presso questa Ambasciata non ha accettato di aderire alla polizza di cui al succitato messaggio della DGRI XII;

Visto il messaggio n. 610 del 28 marzo 2019 con cui questa Sede ha trasmesso la lettera del personale a contratto del 25 marzo 2019 indirizzata alla DGRI VI in cui venivano spiegate le motivazioni della mancata adesione alla polizza *Unisalute*;

Visto il messaggio n. 1237 del 12 luglio 2019 con cui questa Sede ha trasmesso la lettera a firma dei rappresentanti locali della RSU con cui venivano confermate le perplessità in merito ai servizi offerti da *Unisalute* in una realtà come quella del Sud Africa;

Visto il messaggio n. 128349 del 18 luglio 2019 con cui la DGRI VI dichiarava di aver preso attenta nota delle motivazioni del personale a contratto a legge locale circa l'inopportunità di sottoscrivere la polizza in convenzione *Unisalute* in considerazione della peculiarità del sistema sanitario locale e forniva indicazioni per la ricerca e l'aggiudicazione di una polizza sanitaria diversa da quella in convenzione;

Ravvisata la perdurante esigenza di garantire al personale in servizio in Sud Africa il medesimo servizio assicurativo che offra pari prestazioni e garantire uniforme accesso ai livelli minimi di assistenza sanitaria;

Considerato altresì che il sistema sanitario pubblico locale non rappresenta un'opzione percorribile date le precarie condizioni igienico sanitarie in cui versano strutture fatiscenti, prive di personale medico e paramedico adeguato;

Tenuto conto che la crisi epidemiologica COVID-19 in corso in Sud Africa ha messo alla prova le predette strutture sanitarie pubbliche evidenziandone ancor di più l'assoluta inadeguatezza ed incapacità di garantire i requisiti minimi previsti dai livelli essenziali di assistenza italiani;

Ritenuto necessario quindi, ai fini della tutela della salute del personale in servizio, individuare un'assicurazione che garantisce l'accesso ai servizi sanitari privati in grado di offrire i livelli essenziali di assistenza prescritti ed obbligatori;

Visti il messaggio 1371 del 31 agosto 2020 di questa Sede, il messaggio n. 98934 del 07/09/2020 DGRI VI e il messaggio 1719 del 30 settembre 2020 di questa Sede;

Considerato pertanto che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario acquisire un servizio assicurativo per la copertura sanitaria obbligatoria, per l'anno 2022, di 14 unità di personale a contratto a legge locale e dei 11 familiari a carico, come previsto dall'art. V dei rispettivi contratti d'impiego;

Tenuto conto che la polizza da stipularsi in loco deve prevedere che le prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità rientrino nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale come limite massimo, e che ci sia una sostanziale simmetria tra le garanzie del SSN e quelle offerte dalla compagnia assicuratrice, senza pretendere un'esatta identità tra tipologia del servizio sanitario offerto in Italia e prestazioni incluse nella polizza assicurativa;

Considerato che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore stimato dell'appalto suffragato dalla certificazione dell'esperto di settore per l'anno 2022 ammonta a circa Rand 1.000.000 IVA esente, pari ad Euro 55.986,97 al tasso di cambio pubblicato dalla Banca d'Italia alla data del 2 novembre 2021, il più recente disponibile alla data odierna (cambio di riferimento pari a: 17,8613);

Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data del 3 novembre 2021, il suddetto importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di euro 144.000;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera b), del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante procedura negoziata senza pubblicazione;

Considerato che, sulla base dell'articolo 11 del DM n. 192 del 2017 ed avuto riguardo all'oggetto e alla natura dell'appalto, il contratto, trattandosi di servizi standardizzati, può essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo;

Considerato che per la scelta degli operatori del settore si procederà a selezionare le compagnie con maggior numero di iscritti, come individuate sulla base dei dati forniti dall'ente nazionale di settore, il *South African Council for Medical Scheme* (CMS), e pubblicati nell'ultimo rapporto annuale disponibile, "CMS Annual Report 2020" pubblicato il 12 ottobre 2021;

Tenuto conto che la dichiarazione del 3 novembre 2021 presentata dai consulenti indipendenti del settore assicurativo *HAIB – Hanekom & Associates Insurance Brokers*, conferma in particolare che:

- tutte le assicurazioni sanitarie sudafricane sono regolate dalla sopra citata autorità CMS, che ne pubblica i dati in un rapporto annuale;
- che le più importanti compagnie assicurative in ordine decrescente per numero di beneficiari alla data dell'ultimo rapporto sono: *Discovery Health Medical Schemes* (1.333.237), *Bonitas Medical Fund* (335.425), *Momentum Health* (153.064), *Bestmed Medical Scheme* (96.489), *Medihelp* (90.442);

Considerata l'esigenza di estendere a tutte le società considerate più solide e affidabili;

Tenuto conto che in Sud Africa le compagnie assicurative predispongono i propri listini dei premi per la copertura assicurativa per l'anno solare successivo non prima del mese di ottobre dell'anno precedente e che la procedura di aggiudicazione deve concludersi in tempo utile affinché il competente Ufficio della DGRI possa concedere l'autorizzazione alla stipula del contratto entro il 1° gennaio 2022, si ritiene necessario fissare in 21 giorni il termine massimo per la ricezione delle offerte ai sensi del comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate al capitolo 1278 del bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

DETERMINA

1. di avviare una procedura per acquisire il servizio, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;
2. che la lingua da utilizzarsi nei documenti di gara da svolgersi localmente è la lingua inglese, restando l'italiano la lingua riservata agli atti amministrativi interni;
3. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al capitolo 1278 p. g. 1 del bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'esercizio 2022;
4. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Segr. Leg. Giulia Casagrande, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità

con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

Pretoria, 4 novembre 2021



Paolo Cuculi
Ambasciatore d'Italia

